MINISTERO DELLA DIFESA "POLIZZA ADDETTI"

AII 1

Copertura assicurativa a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli Uffici degli addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per:

- a. "infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta" (tabella paesi e numero per categoria di beneficiari in allegato a. alla presente Polizza)
- b. "infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo" (tabella paesi e numero per categoria di beneficiari in allegato b. alla presente Polizza)

ANNO 2022

DEFINIZIONI DELL'ASSICURAZIONE (CONTRATTO e/o POLIZZA)

Nel testo del Contratto e/o della Polizza s'intendono:

Per Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dell'Assicurazione;

Per Assicurazione: il contratto di assicurazione che contiene la relativa Polizza;

Per Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari

o i beneficiari designati, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso;

Per Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di

assicurazione;

Per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Per Infortunio: a) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che

produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente o

altri gravi menomazioni;

Per Infortunio: Limitatamente all'ambito di applicazione del "rischio terrorismo"

di cui alla Tabella in allegato b. alla presente polizza

b) l'evento causato da atti terroristici, che abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure

un'inabilità temporanea;

Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Per Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che

possono derivarne;

Per Sinistro: l'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione;

Per Società: l'impresa assicuratrice;

Annualità assicurativa: periodo pari a 12 mesi compreso tra la data di effetto (stipula

del contratto) e la data di scadenza;

Terrorismo: Atto che prevede l'uso della forza o violenza e/o minaccia, che

abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che si perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione

pubblica o parte "di essa";

NBC Sostanze nucleari, biologiche e chimiche utilizzate come4 armi

o come elementi lesivi in genere;

Sostanze Biologiche: Qualsiasi micro-organismo patogeno (causante malattia) e/o

tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente)

che sia in grado di causare la morte o l'invalidità;

Sostanze nucleari: Elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione,

discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di

detti elementi, particelle, atomi o materiale;

Sostanze chimiche: Qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se

opportunamente diffuso, sia in grado di causare la morte o

l'invalidità di persone;

Istituto di cura: Ospedale, clinica, casa di cura, sia pubblici che privati;

Ricovero: La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un

pernottamento;

Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per sinistro;

Paesi a rischio. Paesi elencati in allegato a).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - PROVA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo posta certificata o lettera raccomandata.

ART. 2 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2022.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell'art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente.

In nessun caso dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell'assicurazione e, per contro l'Amministrazione non potrà eccepire la prescrizione breve (articolo 2952 del c.c.).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e PERSONE ASSICURATE

La presente assicurazione è operante per gli infortuni che, ai sensi dell'art 1809 del D.Lgs. 66/2010 dell'ordinamento militare, comportino la morte, l'invalidità permanente o altri gravi menomazioni.

E' considerata invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

L'Assicurazione si intende prestata a favore del Personale a qualunque titolo dipendente dal Ministero della Difesa, assegnato in servizio presso gli Uffici degli Addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario (totale assicurati **n. 449).**

I massimali assicurati per persona/categoria sono i seguenti:

- i. ADDETTI MILITARI/UFFICIALI
 - a. € 260.000,00 in caso di morte
 - b. € 260.000,00 in caso di invalidità permanente totale
- ii. SOTTUFFICIALI, CIVILI E CARABINIERI
 - a. € 207.000,00 in caso di morte
 - b. € 207.000,00 in caso di invalidità permanente totale
- iii. CONIUGI/CONVIVENTI RESIDENTI NELLA STESSA SEDE
 - a. € 155.000,00 in caso di morte
 - b. € 155.000,00 in caso di invalidità permanente totale

La specifica copertura assicurativa contro gli infortuni è distinta a seconda della inclusione del personale beneficiario negli elenchi paesi di cui alle Tabelle rispettivamente in allegato a. e b. alla presente Polizza, come specificatamente dettagliato nei successivi art. 5 e 6.

ART. 5 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE PER IL "RISCHIO ATTI VIOLENTI"

- a. Per i paesi indicati nella Tabella a. allegata alla presente Polizza il personale assicurato è complessivamente pari a n. **345**, così ripartito:
 - i. ADDETTI MILITARI (UFFICIALI)
 ii. SOTTUFFICIALI/ CARABINIERI /CIVILI
 iii. CONIUGI/CONVIVENTI RESIDENTI NELLA STESSA SEDE
 147
- b. Per il personale di cui al presente articolo la copertura si intende prestata per gli infortuni direttamente o indirettamente occorsi in occasione dei seguenti eventi: guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, ribellione, insurrezione, potere militare, usurpazione di potere, sollevazione civile, tumulti, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di natura violenta in genere, ed infortuni aeronautici causati o meno da atti violenti ovunque nel mondo con partenza o destinazione da/per il paese di servizio, compresi gli eventuali transiti.
- c. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
- d. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi e/o danni subiti di seguito indicati in via esemplificativa e non limitativa, sempre che siano derivanti dalle situazioni precisate al p. a del presente articolo:
- l'asfissia per fuga di gas o vapori;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione, inalazione, assorbimento di sostanze nocive in genere o contatto con le stesse;
- le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, i colpi di sole, di calore o di freddo;
- la folgorazione;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- malattie tropicali
- durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o moto cicli di qualsiasi cilindrata;
- per imprudenze, negligenza o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione attiva dell'Assicurato agli eventi;
- le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- lesioni causate dall'azione di dirottamento o di pirateria aerea;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio;
- dall'arenamento, naufragio, atterraggio forzato in zone in cui l'azione del clima o di altre situazioni concomitanti generi morte o lesioni organiche permanenti che non siano causa diretta dell'infortunio.

ART. 6 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE PER IL "RISCHIO TERRORISMO"

a. Per i paesi indicati nella Tabella b). allegata alla presente Polizza il personale assicurato è complessivamente pari a **n. 104,** così ripartito:

- i. ADDETTI MILITARI (UFFICIALI)
 ii. SOTTUFFICIALI/ CARABINIERI /CIVILI
 iii. CONIUGI/CONVIVENTI RESIDENTI NELLA STESSA SEDE
 38
- b. Per il personale di cui al presente articolo la copertura si intende prestata per gli infortuni direttamente o indirettamente causati da o occorsi in occasione dei seguenti eventi:
 - atti di terrorismo che implicano l'effettivo uso o anche la semplice minaccia dell'uso di forza o violenza e ricomprendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli atti o serie di atti posti in essere da persone o gruppi di persone per ragioni politiche, religiose, ideologiche, etniche o similari con il preciso scopo di: influenzare i governi e/o di intimidire una popolazione o parte di essa; costringere ingiustamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere oppure ad astenersi dall'eseguire una determinata azione; destabilizzare o distruggere le fondamentali strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di uno stato o di un'organizzazione internazionale.
- c. La persona o il gruppo di persone che ponga effettivamente in essere l'atto terroristico può agire per conto proprio o anche per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo con l'intenzione di esercitare influenza su un altro governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Tra le condotte rilevanti figurano, anche solo minacciate: l'uso di armi o esplosivi, comprese le armi atomiche, biologiche e chimiche; l'omicidio; le lesioni personali gravi; i sequestri di persona; la cattura di ostaggi; le distruzioni di vasta portata di strutture pubbliche o private, di infrastrutture, compresi i sistemi informatici, e mezzi di trasporto; la diffusione di sostanze contaminanti; gli incendi, le inondazioni o esplosioni; l'interruzione della fornitura di acqua, energia o di altre risorse fondamentali.
- d. Sono specificatamente considerati infortuni anche i seguenti eventi, sempre che siano derivanti dalle situazioni di cui ai precedenti p. b e p. c:
- asfissia per fuga di gas o vapori;
- avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione, inalazione, assorbimento di sostanze nocive in genere o contatto con le stesse;
- lesioni causate dall'azione di dirottamento o di pirateria aerea;
- le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ART. 7 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

- a) in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assicurato;
- b) in condizioni di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni

ART. 8 - RISCHIO AERONAUTICO

1. La copertura assicurativa comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei a bordo di velivoli ed elicotteri esercitati da società di traffico regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte o privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente Polizza e per rischi da

essa previsti, sempre che siano derivanti dalle situazioni precisaste al c.2 del presente art 13.

- 2. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da aeroclub.
- 3. Il cumulo delle somme garantite con la presente polizza o con altre polizze stipulate dagli stessi Assicurati è, complessivamente per aeromobile, di:
- € 5.000.000,00 per il caso di Morte
- € 5.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente
- 4. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale.

Art. 9 DECESSO ALL'ESTERO

In caso di decesso all'estero in relazione ad eventi assicurati dalla presente polizza, l'assicurazione è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di € 6.000,00.

Art. 10 PERSONE NON ASSICURABILI

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati, a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 7 del Contratto "Criteri d'indennizzabilità".

- 1. L'assicurazione non vale per le persone dipendenti di età superiore a 67 anni, mentre tale limite é elevato a 80 anni per i coniugi residenti nella stessa sede.
- 2. Per le persone che raggiungono quest'ultimo limite di età l'assicurazione avrà termine alla prima scadenza annuale del premio.
- 3. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 11 VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

La variazione numerica degli Assicurati in diminuzione o in aumento, non comporterà conguagli mensili di premio, purché tale variazione numerica si mantenga all'interno di un'oscillazione del 10% rispetto alla situazione iniziale prevista dagli articoli 5 e 6 della presente polizza.

Le oscillazioni superiori alla tolleranza del 10% daranno luogo ad un regolamento premio che sarà calcolato sulla base dello schema di quotazione dei premi *pro capite e pro die* presentato unitamente alla offerta del premio annuale, e che costituisce parte integrante del contratto, con le modalità di seguito dettagliate all'art.13.

Art. 12 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Art. 13 PREMIO

1. Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell'art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente.

- 2. Il premio annuo viene convenuto sulla base del personale e dei relativi coniugi o conviventi residenti nella stessa sede presenti alla decorrenza della copertura come risultante dagli allegati a. e b. e dagli articoli 5 e 6 della presente Polizza.
- 3. Il premio viene anticipato in via provvisoria sulla base del numero degli assicurati indicati suddivisi per categoria.
- 4. Qualora in un dato mese si superi l'oscillazione prevista al precedente art.11 (superiore al 10% rispetto alla situazione iniziale), all'inizio del mese successivo lo Stato Maggiore della Difesa RIS fornirà alla Società e per conoscenza alla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali Il Reparto V^Divisione, un nuovo quadro riepilogativo della forza giornaliera presente sul territorio suddivisa per categorie.
- 5. Sulla base dei dati così forniti, alla scadenza annuale della polizza verranno operati i conguagli commisurati alle giornate ed alle variazioni numeriche suddivise per categorie e la Società emetterà un'appendice corredata dell'elenco del personale assicurato in più o in meno riportante il premio di conguaglio attivo o passivo.

ART. 14 LIMITI TERRITORIALI

Elenco Paesi indicati nelle Tabelle a. e b. in allegato alla presente polizza.

Art. 15 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per quanto non riportato dalla presente Polizza si richiamano espressamente gli articoli del contratto contenenti direttamente le condizioni di esecuzione del servizio assicurativo:

- Art. 2 Durata ed Oggetto del contratto;
- Art. 3 Enti e modalità' di esecuzione;
- Art. 6 Denuncia infortunio;
- Art. 7 Criteri di indennizzo;
- Art. 8 Morte;
- Art. 9 Invalidità permanente;
- Art. 10 Rimborso spese mediche
- Art. 11 Cumulo di indennità;
- Art. 12 Controversie e Collegio arbitrale medico;
- Art. 14 Condizioni generali
- Art. 18 Premio, importo presunto del contratto, regolazione, atti aggiuntivi
- Art. 19 Modalità di pagamento